

**POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E VERSO PRESTATORI D'OPERA  
RCT/O**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA</b>
<b>VIA UNIVERSITA' N. 4 41121 MODENA</b>
<b>P.IVA 00427620364</b>
<b>CODICE CIG .....</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.03.2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.03.2019</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.03</b>
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI.....	4
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	8
Art. 1    Durata del contratto – Proroga - Disdetta.....	8
Art. 2    Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione.....	8
Art. 3    Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....	9
Art. 3bis Regolazione del Premio.....	9
Art. 4    Gestione della Polizza.....	10
Art. 5    Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	10
Art. 6    Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio.....	10
Art. 7    Interpretazione della Polizza.....	11
Art. 8    Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	11
Art. 9    Oneri fiscali.....	11
Art. 10   Foro competente.....	11
Art. 11   Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 12   Trattamento dei dati.....	11
Art. 13   Tracciabilità dei pagamenti.....	12
Art. 14   Coassicurazione e Delega.....	12
Art. 15   Validità territoriale.....	12
Art. 16   Prevalenza.....	12
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	13
Art. 17   OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI.....	13
Art. 18   Gestione delle vertenze di danno.....	13
Art. 19   Rinuncia al diritto di rivalsa.....	14
Art. 20   Recesso in caso di Sinistro.....	14
Art. 21   Rendicontazione sinistri.....	14
Art. 22   Elezione di domicilio.....	15
Art. 23   Gestione dei sinistri in franchigia e/o scoperto– Recupero importi di franchigia.....	15
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO.....	16
Art. 24   Oggetto dell'assicurazione.....	16
Art. 25   Qualifica di terzo.....	17
Art. 26   Responsabilità civile personale.....	17

Art. 27	Committenza .....	18
Art. 28	Rischi esclusi .....	18
Art. 29	Precisazioni.....	19
Art. 30	RESPONSABILE ED INCARICATO TRATTAMENTO DATI.....	21
Art. 31	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
Art.32	DELIMITAZIONI DI GARANZIA.....	21
MASSIMALI.....		28

---

**Parte lasciata intenzionalmente in bianco**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>ASSICURATO:</u></b>	Il soggetto, sia giuridico che fisico, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<b><u>BROKER:</u></b>	L'intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. come indicato in polizza
<b><u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u></b>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b><u>POLIZZA:</u></b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b><u>PREMIO:</u></b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b><u>RISCHIO:</u></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO:</u></b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b><u>FRANCHIGIA:</u></b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato e che è oggetto di rimborso alla compagnia.
<b><u>SCOPERTO:</u></b>	La parte percentuale di danno – applicata all'importo del medesimo - che l'Assicurato tiene a suo carico e che è oggetto di rimborso alla compagnia.
<b><u>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</u></b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b><u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u></b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b><u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u></b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data

	di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</b>	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li> <li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li> </ul> </li> <li>• quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e ss.mm.ii..</li> <li>• quanto pagato dall'Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'attività svolta.</li> </ul>
<b>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.</li> </ol> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<b><u>COSE/BENI/ENTI:</u></b>	Sia gli oggetti materiali, compresi valori, sia gli animali che le piante.

<b><u>DANNI CORPORALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b><u>DANNI MATERIALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente alla distruzione o il danneggiamento di cose.
<b><u>DANNI PATRIMONIALI</u></b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Premessa: la seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato anche quale committente, organizzatore, partecipante od altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria come previsto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dalla normativa, dallo statuto, da tutti i regolamenti dell'Università e delle sue strutture, comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari e accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente all'attività principale e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso cliniche, ospedali, laboratori di ricerca e simili (ma escluso l'esercizio in proprio di cliniche, ospedali e laboratori medici), laboratori di analisi annessi alle strutture delle varie facoltà. L'assicurazione vale anche per le attività trasferite o da trasferire all'Assicurato *ope legis*. Nell'attività universitaria è compreso anche l'esercizio delle aziende agricole didattico-sperimentali.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, le attività principali svolte dal Contraente sono le seguenti:

- insegnamento e ricerca;
- ricerca e/o sperimentazione in genere, inclusa sperimentazione clinica su animali (esclusa sperimentazione clinica su persone);
- gestione diretta, compresa l'attività assistenziale, in ragione dell'esistenza di una Azienda Ospedaliero-Universitaria e di Aziende sanitarie di Modena e Reggio Emilia convenzionate con l'Ateneo;
- gestione di corsi universitari, ivi compresi quelli che contemplano attività assistenziali;
- consulenza per conto di istituti o enti pubblici e/o privati;
- attività ricreative, tecnico-amministrative, didattiche e/o di qualsiasi altra natura,
- proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a terzi, di orti botanici, strutture, alloggi, studentati, impianti e/o attività sportive.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili a quanto sopra elencato anche partecipando ad enti, società o consorzi e/o avvalendosi di terzi (sia persone fisiche che giuridiche).

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge del Suo *status* giuridico.

L'Assicurato può anche svolgere o far svolgere "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma tutte le attività sopramenzionate e/o anche di impianti e/o beni non di sua proprietà.

La garanzia non comprende la gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e comunque l'esercizio di attività medica in genere, salvo quanto previsto alle Sezioni C e D.

Resta comunque compresa la responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso dagli studenti dei corsi dell'area medica nella loro qualità di meri frequentatori di strutture sanitarie in genere, per lo svolgimento delle attività previste dal piano di studi per il conseguimento del titolo di studio.

Sono equiparati all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, Strutture, Organizzazioni o Società controllate o collegate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l'inserimento in copertura.

Resta inteso che, in tale caso, in sede di regolazione del premio il Contraente denuncerà anche i dati afferenti dette società.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

E' facoltà del Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni



normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/03/2016 fino alle ore 24 del 31/03/2017 Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il 31/03/2017 fino alla scadenza del 31/03/2019.

### **Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **ART. 3BIS REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società il consuntivo dei dati presi a base di calcolo del premio, sul quale la medesima regolerà il premio. Con riguardo all'elemento per il calcolo del premio si precisa che il dato riferito:

- a) alla voce "retribuzioni", deve intendersi fisso per tutta la durata del contratto e non soggetto a regolazione; pertanto il premio è da intendersi "flat";
- b) alla voce "numero persone" deve intendersi variabile per tutta la durata del contratto e soggetto a regolazione; pertanto il premio è da intendersi "anticipato".

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio - al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario - non oltre i 60 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

In caso di mancata comunicazione dei dati consuntivi sopra menzionati o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'A.T.I. AON S.p.A., (Ditta Mandataria) e Mag Jlt S.p.A. (Ditta Mandante) entrambe iscritte alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale

#### **Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra parte e viceversa.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le omissioni o dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non porteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione

dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

#### **Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

#### **Art. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

#### **Art. 9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove risiede l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii...

#### **Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

#### **Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

### **Art. 13 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

### **Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.

La Società Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

### **Art. 15 VALIDITA' TERRITORIALE**

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

### **Art. 16 PREVALENZA**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l'assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto dle premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro il Settore del Contraente competente alla gestione del contratto, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza scritta e possibilità.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo, oppure quando vi sia l'intervento di un'Autorità Giudiziaria.

Agli effetti dell'assicurazione RCO, il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'INPS e/o Enti similari;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o per il tramite del Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

### **Art. 18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

#### **Art. 19 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C., a condizione che il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.

#### **Art. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **Art. 21 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati, oltre che dei dati sopra richiesti, anche di: data di apertura della pratica presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

## **Art. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO**

La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

## **Art. 23 GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E/O SCOPERTO– RECUPERO IMPORTI DI FRANCHIGIA**

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella tabella di polizza "Limiti, scoperti e franchigie – LSF", salvo ove diversamente indicato sempre in tabella.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato o agli aventi diritto di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nella franchigia inserita nel presente contratto assicurativo. Con cadenza annuale, la Società trasmetterà al Contraente tramite lettera raccomandata R/R o PEC in firma digitale, contestualmente al rendiconto di cui all'Art.21, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente);
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento alla Società entro 60 giorni, che decorreranno dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni che decorreranno dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Il pagamento sarà effettuato dal Contraente direttamente alla Società.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

### Art. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

#### B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
- b) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto a) che precede;
- c) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa
- d) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati, per morte e per lesioni personali.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlgs 276/03 e ss.mm.ii. soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione e/o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;



2. per le malattie professionali conseguenti:
- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
  - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

#### **Art. 25 QUALIFICA DI TERZO**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro in genere dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.25 della presente polizza). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio o per danni arrecati a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che gli assicurati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

#### **Art. 26 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni arrecati a terzi o ad altri assicurati, entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro, dei seguenti soggetti:

- a) studenti, nello svolgimento di attività programmate e/o previste dal piano di studi o comunque utili per il conseguimento del titolo di studio;
- b) soggetti appartenenti alle categorie di seguito indicate che, in base a contratti, accordi, convenzioni, scambio di lettere di referenze, ecc., frequentano ed utilizzano le strutture universitarie per eventi verificatisi sia all'interno delle strutture universitarie, sia all'esterno, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
  - collaboratori coordinati e continuativi;
  - liberi professionisti che rendono prestazioni ai sensi dell'art. 2229 e ss, del Codice Civile;
  - prestatori di lavoro occasionale ex art. 2222 del Codice Civile;
  - professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo gratuito o retribuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio, attribuiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
  - assegnisti per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, nonché collaboratori ad attività di ricerca ex art. 51. comma 6 della Legge 449/97 e D.M. 11/02/1998 e ss.mm.ii.;
  - titolari di borse di Ricerca di Ateneo, titolari di borse di dottorato di ricerca e titolari di premi di studio;
  - laureati frequentatori, ossia soggetti in possesso di Diploma di Laurea, autorizzati a frequentare le strutture universitarie, il cui accesso è subordinato al previo pagamento di un contributo spese;
  - cultori della materia;

- docenti e studenti appartenenti ad istituzioni universitarie italiane che, in base a convenzioni di diverso tipo, si trovano presso le strutture dell'Ateneo;
- c) coloro che, conclusi gli studi, effettuano, ex lege, tirocini pratici ed esperienze presso aziende e/o enti;
- d) volontari iscritti o meno ad associazioni di volontariato che prestano la loro opera in favore dell'Assicurato/Contraente.;
- e) Legale rappresentante, Direttore Amministrativo, Rettore, Prorettore, dirigenti, dipendenti, prestatori d'opera e collaboratori in genere (inclusi volontari del servizio civile, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati ex D. Lgs. 38/2000 e ss.mm.ii. e simili norme per danni arrecati a terzi o ad altri dirigenti, dipendenti, altri soggetti e collaboratori ad essi equiparati in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso lo svolgimento del cd. "Telelavoro".

#### **Art. 27    COMMITTENZA**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C.:

- a) per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, prestatori di lavoro o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, veicoli purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., nonché, all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- b) quale committente di lavori ceduti in appalto e/o subappalto, nonché la Responsabilità Civile che grava sul Contraente e/o assicurato per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, visitatori, fornitori e consulenti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "LSF".

#### **Art. 28    RISCHI ESCLUSI**

La garanzia prestata con la presente polizza si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile ai sensi di legge, all'Assicurato, ai suoi dipendenti o di aziende appaltatrici o subappaltatrici di queste ultime o ad altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere, con la sola esclusione dei casi qui di seguito elencati.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
  - inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere causato da discariche di proprietà o in gestione alla Contraente;
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori o attività che richiedano l'impiego di tali materiali;
5. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
6. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto;
7. derivanti da campi elettromagnetici;

8. derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili.

#### **Art. 29    PRECISAZIONI**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraene e/o Assicurato:

- dall'attività didattica, di ricerca, di formazione e di consulenza, assistenziale, culturale, ecc..;
- dalla partecipazione, gestione, organizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, riunioni, di seminari ed attività culturali, sportive e ricreative in genere, sia in Italia che all'estero;
- dall'organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esposizioni compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
- dalla partecipazione e/o gestione e/o organizzazione di corsi e di attività di specializzazione e perfezionamento, sia in Italia che all'estero; sono compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti;
- dall'adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, didattica, ricerca e formazione, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero;
- per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami;
- dall'organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, di visite ai locali ed enti in genere propri e di Terzi, di concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non o presso altri Atenei o Enti anche stranieri;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici con e senza motore in genere, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, biciclette, velocipedi e furgoncini;
- per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii;
- per trasporto di terzi su veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno dei recinti delle sedi, stabilimenti, strutture, salvo quanto previsto dalla D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- per danni che gli studenti, tirocinanti, borsisti arrechino al materiale e/o beni assegnati all'Ateneo da terzi in genere (Ditte, Associazioni, Società od Enti);
- per danni conseguenti ad assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia dentro che fuori dei locali dell'Assicurato, purché da parte di quest'ultimo siano rispettate le disposizioni in materia di vigilanza;
- per attività e/o operazioni di ritiro, prelievo, rifornimento, consegna di merci e/o beni presso terzi;
- per danni cagionati dopo l'esecuzione dei lavori;
- per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso, non possono essere rimosse;
- dalla proprietà e/o gestione e/o committenza di bar, mense, compresa la somministrazione di cibi, bevande, alimenti in genere, anche distribuiti con macchine automatiche;

- dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Ente - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
- per danni a veicoli e a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- per danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia all'Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalle stesso gestiti;
- nella sua qualità di proprietario, comodatario, locatario, sublocatore e/o detentore, a qualsiasi titolo, di beni immobili e mobili, fabbricati, pertinenze, terreni, parchi, orti, boschi, filari, giardini, alberi anche ad alto fusto, piante (compreso l'abbattimento e/o potatura e l'utilizzo di anticrittogamici e/o antiparassitari), canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, attrezzature sportive e per giochi), dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.) strade, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, insegne, luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati, impianti reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. La presente garanzia copre anche le attività e/o i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, inerenti alla propria attività, per ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento, riparazione e riadattamento, lavori di posa in opera di impianti e/o tubature; lavori di scavo, sterro e reinterro in genere; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori e/o attività;
- per danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
- per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi;
- premesso che il Contraente e/o Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere;
- da servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani;
- da affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
- danni a locali e contenuto di terzi;
- per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche, compresa la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto dell'entrata in vigore del D Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso,

l'assicurazione garantisce la Contraente/Assicurata nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso;

- danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività descritte in polizza, previo l'osservanza di tutte le norme di Legge e regolamenti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio di tali attività;
- impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia;
- produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione, detenzione e utilizzo in genere di ogni tipo di materiale o sostanza nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- premesso che l'Assicurato detiene, in forza di contratto di concessione, una porzione di immobile denominato "Tecnopoo", ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa n.1, si precisa che l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla conduzione dell'immobile e delle parti comuni, compresi i danni all'immobile stesso derivanti da incendio di cose e/o beni dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni dall'attività in esso svolta;
- premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone.

#### **Art. 30 RESPONSABILE ED INCARICATO TRATTAMENTO DATI**

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e s.m.i. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo entro il limite del massimale previsto in polizza per i danni alla persona (intendendosi il limite di RCT per persona).

#### **Art. 31 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo entro il limite del massimale previsto in polizza per i danni alla persona (intendendosi il limite di RCT per persona).

#### **ART.32 DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

##### **32.1 LAVORI ESTERNI O PRESSO TERZI**

A parziale deroga del comma 5 dell'Art. 29 "Esclusioni", le garanzie valgono per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nei limiti riportati nella tabella "LSF".

##### **32.2 DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

Relativamente ai danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, la garanzia è prestata nei limiti riportati nella tabella "LSF".

### **32.3 DANNI DA INCENDIO**

Relativamente ai danni a cose e beni altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nei limiti di quanto riportato nella tabella "LSF".

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimito di massimale previsto dalla clausola - "lavori esterni o presso terzi"— di cui alla condizione speciale 1).

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da valida polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" do "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

### **32.4 DANNI A BENI CONSEGNATI E NON CONSEGNATI**

Relativamente ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 1785 bis del C.C., per smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni e cose portati nei presidi, sedi e nelle strutture dell'Assicurato, consegnati o non consegnati, la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella "LSF".

### **32.5 DANNI A BENI DI TERZI IN CONSEGNA E CUSTODIA, CARICATI E SCARICATI**

Relativamente ai danni cagionati a beni e/o cose che l'Assicurato e/o Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo nonché a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, movimentati, la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella "LSF". Si precisa che nel caso di tirocini formativi presso terzi i danni a cose di terzi che costituiscono strumento di lavorazione sono garantiti con il sottolimito riportato nella tabella "LSF".

### **32.6 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

Relativamente ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei, la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella "LSF".

### **32.7 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO**

Relativamente ai danni a fabbricati, beni immobili e cose in genee dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella "LSF".

### **32.8 DANNI DA FURTO**

A parziale deroga del comma 1.1) dell'Art. 29 "Esclusioni", la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di:

- impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati di proprietà o occupati;
- dall'Assicurato assicurata o relativi agli impianti dei fabbricati medesimi.

Qualora i predetti lavori siano appaiati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella " LSF".

### **32.9 INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

Relativamente ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati e/o causati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di guasto, rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture, la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei limiti riportati nella tabella " LSF".

L'assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.

### **32.10 LAVORI DI SCAVO E REINTERRO**

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella " LSF ".

### **32.11 DANNI DERIVANTI DA RIMOZIONE DEI VEICOLI**

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta si conviene che la garanzia danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento o collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio, atti dolosi in genere, da mancato uso dei veicoli, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella " LSF".

**SEZIONE A – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE "OBBLIGATORIA"**

Con la presente sezione l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale, per danni a beni, alle strutture ed attrezzature universitarie e/o della Fondazione Marco Biagi ed ai dipendenti e/o collaboratori che operano per l'Università e/o per la Fondazione Marco Biagi, degli studenti, nello svolgimento di attività programmate previste dal piano di studi o comunque utili per il conseguimento del titolo di studio, nonché dei soggetti che, in base a contratti, accordi, convenzioni, scambio di lettere di referenze, ecc., frequentano ed utilizzano le strutture universitarie, appartenenti a titolo esemplificativo alle categorie di seguito indicate, per eventi verificatisi sia all'interno delle strutture universitarie e/o della Fondazione Marco Biagi, sia all'esterno:

1. collaboratori coordinati e continuativi;
2. liberi professionisti che rendono prestazioni ai sensi dell'art. 2229 e ss. del Codice Civile;
3. prestatori di lavoro occasionale ex art. 2222 del Codice Civile;
4. professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo retribuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio, attribuiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
5. Assegnisti per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii., nonché collaboratori ad attività di ricerca ex art. 51, comma 6 della Legge 449/97 e D.M. 11/02/1998 e ss.mm.ii.
6. titolari di borse di Ricerca di Ateneo, titolari di borse di dottorato di ricerca e titolari di premi di studio;
7. laureati frequentatori, ossia soggetti in possesso di Diploma di Laurea, autorizzati a frequentare le strutture universitarie, il cui accesso è subordinato al previo pagamento di un contributo spese;
8. cultori della materia;
9. docenti e studenti appartenenti ad istituzioni universitarie italiane che, in base a convenzioni di diverso tipo, si trovano presso le strutture dell'Ateneo.
10. tirocinanti laureati
11. soggetti esterni che, a vario titolo, frequentano ed utilizzano le strutture dell'Ateneo.
12. Soggetti che, in base a quanto previsto dal Decreto 20 Luglio 2010, n. 268, svolgono tirocini di adattamento per riconoscimento di titoli sanitari conseguiti all'estero.

Ai fini della presente sezione, i soggetti assicurati sopra menzionati sono considerati terzi tra loro per le lesioni personali.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro.

In base a Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n°8 del 29/10/2008, la presente assicurazione, pur essendo prevista con premio a carico dei singoli soggetti (ed eccezione dei soggetti di cui al punto n. 5), ha natura "obbligatoria", ossia costituisce una condizione indispensabile per l'accesso e l'utilizzo delle strutture universitarie.



L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento agli atti in possesso del Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a fare accertamenti e controlli.

ti premio anticipato viene pertanto determinato sulla base del numero di persone indicate nella "scheda di assicurazione" e regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa secondo quanto previsto **all'Art. 3bis — REGOLAZIONE DEL PREMIO.**

#### **SEZIONE B — RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE "FACOLTATIVA"**

Con la presente sezione l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale, per danni alle strutture ed attrezzature universitarie e della Fondazione 'Marco Biagi' ed ai dipendenti e/o collaboratori che operano per l'Università e per la Fondazione 'Marco Biagi', dei docenti e degli studenti appartenenti ad istituzioni universitarie straniere che, in base a convenzioni di diverso tipo (compreso il programma SOCRATES / ERASMUS), frequentano ed utilizzano le strutture universitarie e le strutture della Fondazione 'Marco Biagi', per eventi verificatisi sia all'interno delle strutture universitarie e della Fondazione 'Marco Biagi', sia all'esterno, nonché dei professori a contratto e titolari di contratto odi incarico, a titolo gratuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi dell'art. 23 Legge 30 Dicembre 2010, nr. 240 e ss.mm.ii. .

Ai fini della presente sezione, i soggetti assicurati sopra menzionati sono considerati terzi tra loro per le lesioni personali.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro.

In base a Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 15a del 10/03/2009, la presente assicurazione, è prevista con premio a carico dei singoli soggetti, ed ha natura facoltativa. Pertanto, agli effetti delle garanzie previste dalla presente SEZIONE B, le persone facenti parte delle categorie menzionate sono assicurate solo a condizione che ne abbiano fatta esplicita richiesta all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante comunicazione, tramite telefax/e-mail, da parte della struttura universitaria ospitante.

L'assicurazione decorrerà dalla data di comunicazione della struttura ospitante. Per la data di adesione, farà fede la data di ricezione da parte dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della relativa comunicazione.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento agli atti in possesso dal Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a fare accertamenti e controlli.

L'assicurazione delle persone di cui alle seguenti categorie non comporta la corresponsione di alcun premio anticipato. Il premio relativo ai soggetti assicurati verrà corrisposto dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia alla Società in sede di regolazione premio, sulla base delle adesioni ricevute, con le modalità previste **all'Art. 3bis — REGOLAZIONE DEL PREMIO.**

**SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MEDICA**

A parziale deroga di quanto indicato nella "Descrizione del rischio", l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale derivante dall'esercizio di attività medica, relativamente alle categorie di assicurati sotto indicate:

1. studenti iscritti al 3° - 4° - 5° e 6° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritti ai Corsi di Laurea triennali, quando effettuano il tirocinio pratico previsto per il conseguimento del titolo;
2. gli iscritti ai Masters organizzati dai Dipartimenti Clinici e riservati a coloro che abbiano conseguito la Laurea, o la Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono le attività previste dal master stesso;
3. i titolari di borse di Ricerca di Ateneo, attivate dai Dipartimenti clinici, riservate a coloro che sono in possesso di Diploma Universitario di durata triennale, di Laurea, di Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono le attività previste dalla borsa di studio stessa;
4. gli iscritti a Scuole di Specializzazione del settore chimico-farmaceutico, quando effettuano le attività previste dal tirocinio pratico per il conseguimento del titolo;
5. gli iscritti ai Corsi di perfezionamento organizzati dai Dipartimenti Clinici e riservati a coloro che abbiano conseguito la Laurea, o la Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono le attività previste dal corso di perfezionamento stesso;
6. gli iscritti all'Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, riservati a coloro che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia.
7. Soggetti che, in base a quanto previsto dal Decreto 20 Luglio 2010, n. 268, svolgono tirocini di adattamento per riconoscimento di titoli sanitari conseguiti all'estero.
8. studenti stranieri in mobilità in ingresso che, in base a convenzioni di mobilità, progetti di interscambio o altre tipologie di accordi, vengono immatricolati e/o registrati presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro.

Si precisa che, qualora sia operante altra assicurazione sul medesimo rischio, la garanzia assicurativa di cui alla presente sezione opererà a secondo rischio.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento agli atti in possesso dal Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a fare accertamenti e controlli.

Il premio anticipato, viene pertanto determinato sulla base del numero di persone indicate nella "scheda di assicurazione" e regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa secondo quanto previsto **all'Art. 3bis - REGOLAZIONE DEL PREMIO.**

**SEZIONE D — RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SCREENING FUNZIONALI, VALUTAZIONI DELLO STATO NUTRIZIONALE ED INTERVENTI DI DIETOTERAPIA PRESSO IL CENTRO SCIENZA E SPORT**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività di screening funzionali, valutazioni dello stato nutrizionale ed interventi di dietoterapia poste in essere presso il Centro Scienza e Sport del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università, anche avvalendosi di attrezzature e locali del CONI.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento agli atti in possesso dal Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a fare accertamenti e controlli.

Il premio anticipato, viene pertanto determinato sulla base del numero di persone indicate nella "scheda di assicurazione" e regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa secondo quanto previsto **all'Art. 3bis — REGOLAZIONE DEL PREMIO.**

## MASSIMALI

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi RCT</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata
	€ 10.000.000,00 per danni a cose e animali
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro RCO</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata

Resta convenuto fra le parti che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT e della garanzia RCO il massimale per tale evento non potrà superare l'ammontare di € 20.000.000,00=.

### LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

GARANZIA	SOTTOLIMITI (per sinistro e per periodo assicurativo) €	FRANCHIGIE (per sinistro) €
OGNI CAUSA (salvo quanto diversamente specificato)	//	250,00
Lavori esterni o presso terzi	200.000,00	2.500,00
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	1.000.000,00	2.500,00
Danni da incendio	1.000.000,00	2.500,00
Danni a beni consegnati e non consegnati	250.000,00	250,00
Danni a beni di terzi in consegna e custodia, sollevati, caricati, scaricati.	100.000,00	2.500,00
Danni a beni di terzi che costituiscono strumento di lavorazione	1.000,00 per bene danneggiato con il massimo di € 25.000,00 per periodo assicurativo	250,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	150.000,00	2.500,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	250.000,00	2.500,00
Danni da furto	100.000,00	2.500,00

Inquinamento accidentale	1.000.000,00	2.500,00
Lavori di scavo e reintegro	50.000,00	2.500,00
Danni derivanti da rimozione dei veicoli	50.000,00	250,00
Responsabilità civile personale "obbligatoria" -Sezione A	3.000.000,00	nessuna
Responsabilità civile personale "facoltativa" - Sezione B	3.000.000,00	nessuna
Responsabilità civile derivante da attività medica - Sezione C	3.000.000,00	2.500,00
Responsabilità civile attività del Centro Scienza e Sport dei Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica — Sezione D	3.000.000,00	nessuna

\_\_\_\_\_  
La Società

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

**Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

**Art. 10 - Foro competente**

**Art. 08 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Art. 15 - Validità Territoriale**

**Art. 17 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

**Art. 20 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

**Art. 25 – Qualifica di Terzo**

**Art. 28 – Esclusioni**

\_\_\_\_\_  
La Società

\_\_\_\_\_  
Il Contraente